

*di Patrizia Maciocchi*

## **Il Sole 24 Ore, 17 luglio 2019**

Corte di cassazione - Sezione III - Sentenza 16 luglio 2019 n. 31239. In caso di misure cautelari reali il pubblico ministero non può fare appello contro il decreto di sequestro preventivo del Gip che ha omesso di pronunciarsi su uno dei beni oggetto della richiesta cautelare.

Per la Corte di cassazione infatti, (sentenza 31239) il Pm ha gli strumenti per reagire alla mancata decisione del Gip sulla richiesta di sequestro di un bene, perché può lui stesso, in caso di urgenza, disporre il sequestro preventivo, in base al comma 3-bis dell'articolo 321 del Codice di rito penale, o, mancando l'urgenza, rivolgersi nuovamente al giudice per le indagini preliminari e, in caso di rigetto, fare appello al Tribunale della libertà. Partendo da questi principi la Suprema corte rigetta il ricorso della pubblica accusa contro la decisione del tribunale della libertà di bollare come inammissibile il suo appello contro i decreti di sequestro per la parte in cui il Gip non si era pronunciato in merito al sequestro preventivo di un immobile di proprietà di un indagato per il reato di favoreggiamento della prostituzione.

Una scelta che il Tribunale aveva fatto seguendo alla lettera l'articolo 322-bis del Codice di procedura penale che nega al Pm la possibilità di fare appello contro il decreto di sequestro preventivo. Ad avviso del Pm invece l'articolo 322-bis sarebbe una norma di chiusura applicabile a tutti i provvedimenti non impugnabili in base all'articolo 322 del Codice di rito penale. A sostegno della sua tesi il Pm cita la sentenza dei giudici di legittimità 416/1999.

Per il ricorrente, infatti, il no all'impugnazione metterebbe la pubblica accusa nell'impossibilità di reagire, creando così una disparità di trattamento nel caso in cui il Gip abbia solo parzialmente

accolto l'istanza. Ma ad avviso della Cassazione è corretta l'interpretazione del Tribunale. La Suprema corte ricorda che l'articolo 322-bis comma 1 prevede espressamente l'appellabilità delle ordinanze in materia di sequestro preventivo e del decreto di revoca del sequestro emesso dal Pm. Si deve quindi escludere, trattandosi di una norma per la quale è preclusa l'interpretazione analogica, vista la tassatività dei mezzi di impugnazione, l'ammissibilità dell'impugnazione contro il decreto del giudice.